

TI_GERICHTE 80.2013.99 vom 15. März 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2013.99

FR: TI_GERICHTE 80.2013.99 du 15 mars 2013

IT: TI_GERICHTE 80.2013.99 del 15 marzo 2013

Regeste

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell'inoltro della dichiarazione, onere della prova

Erwägungen

E. 41

ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 2 a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata); - i contribuenti tuttavia non sono stati in grado di provare l'avvenuto inoltro della dichiarazione prima della scadenza del termine loro attribuito con l'ultima proroga: essi hanno riconosciuto di aver proceduto alla spedizione postale e di aver rinunciato all'invio per raccomandata ; - a tale proposito va anche sottolineata la circostanza che, dopo il preteso inoltro della dichiarazione, ai contribuenti è stata intimata la diffida a collaborare (decisione del 16 gennaio 2013): se essi erano convinti di avere regolarmente adempiuto i loro obblighi, avrebbero dovuto insorgere contro tale provvedimento, interponendo reclamo, cosa che invece non hanno fatto; - i ricorrenti ammettono invero di avere ricevuto la diffida, ma la loro rappresentante nella procedura di ricorso argomenta di aver preso contatto telefonicamente con l'Ufficio di tassazione, che avrebbe confermato che la dichiarazione era stata ricevuta: se si considera che la rappresentante degli insorgenti è una società che presta consulenza fiscale a titolo professionale, è assai poco plausibile che si sia accontentata di una telefonata per contestare una decisione che non solo prospettava ai destinatari conseguenze legali gravose in caso di mancato inoltro della dichiarazione (multa e tassazione d'ufficio) ma poneva anche a loro carico una tassa per la diffida stessa; - non solo i ricorrenti non hanno interposto reclamo contro la diffida in questione, ma neppure hanno preso nota del giorno in cui avrebbero telefonato all'Ufficio di tassazione e del nome dell'interlocutore; - ne consegue che il ricorso è respinto; - tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - ; - ; - ; - . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.